

MEMORANDUM INFORMATIVO

“BANCA ESPERIA S.P.A. –
TASSO VARIABILE 2014/2017 V” fino ad un ammontare massimo pari ad
Euro 50.000.000
Codice ISIN: IT0004998024

emessi da

Banca Esperia S.p.A. (l' “Emittente” ovvero la “Banca” ovvero il “Collocatore”)

Il presente memorandum informativo, unitamente agli allegati e alle informazioni incluse mediante riferimento, è stato preparato per il collocamento in Italia delle obbligazioni “BANCA ESPERIA S.P.A. – TASSO VARIABILE 2014/2017 V” (le “**Obbligazioni**” o le “**Notes**”) emesse da Banca Esperia S.p.A. , con sede a Milano, Via Filodrammatici, 5, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13196030152, iscritta al n. 3183 dell’albo delle banche di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il “**Testo Unico Bancario**” ovvero il “**TUB**”), appartenente al Gruppo Bancario Banca Esperia, iscritto al n. 5484 dell’albo di cui all’art. 64 del TUB. Banca Esperia S.p.A. ha un capitale sociale pari ad Euro 62.999.999,92 (sessantaduemilioninovecentonovantanovevirgolanovantadue) diviso in n. 121.153.846 azioni ordinarie da nominali euro 0,52, e riserve come certificate al 31 dicembre 2012 dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers, allora in carica, pari a: (i) riserve da valutazione € 5.853.439 (positiva); e (ii) riserve da utili e altre riserve € 82.681.507 (di cui € 2.600.000 a riserva legale), nonché, per oggetto sociale, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all’estero. (“**Emittente**”).

Le Obbligazioni sono emesse ai sensi dell’art. 12 del TUB. emesse alla pari, al portatore, denominate in Euro, non convertibili né frazionabili. Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e successivi multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). L’ammontare massimo del prestito obbligazionario è di Euro 50.000.000. Le Obbligazioni sono al portatore e sono integralmente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione.

La durata delle Obbligazioni è fissata in 3 anni a partire dalla data del 24 febbraio 2014. Le Obbligazioni saranno rimborsate dall’Emittente in un’unica soluzione in data 24 febbraio 2017.

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso variabile dal 24 febbraio 2014 (incluso) sino alla data di scadenza (esclusa). Tale tasso variabile sarà indicizzato all’*Euro Interbank Offered Rate* (con divisore 360) a 3 mesi maggiorato del 2,00% per anno.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale.

Il presente Memorandum informativo è stato redatto al solo fine di fornire alcune informazioni relative all'Emittente ed alle Obbligazioni; esso non costituisce, né può essere interpretato come un prospetto redatto ai fini degli artt. 94 e ss. del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), in conformità al regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, (il “**Regolamento Emittenti**”) ed al regolamento 809/2004/CE della Commissione delle Comunità Europee del 29 aprile 2004 e successive modifiche (il “**Regolamento 809**”).

Le Obbligazioni saranno infatti oggetto di offerta al pubblico esente dall'obbligo di redazione di un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 34-ter del Regolamento Emittenti e dell'art. 100 del TUF, come di volta in volta integrati e modificati. L'investimento nelle Obbligazioni comporta dei rischi. L'investitore è invitato a leggere la sezione “Fattori di Rischio”.

Collocatore

Banca Esperia S.p.A

L'Emittente conferma che il presente Memorandum (da leggersi unitamente alle informazioni incorporate mediante riferimento come indicato a pagina 7 del presente Memorandum) contiene alcune informazioni relative a sé e alle sue controllate (le "Controllate") e sulle Notes; tutte le informazioni, incluse le informazioni ivi incorporate mediante riferimento, sono veritiere e corrette e non sono fuorvianti; tutte le opinioni, previsioni o intenzioni espresse nel presente Memorandum come le informazioni incorporate mediante riferimento nella parte relativa all'Emittente sono state incluse correttamente e non sono fuorvianti. L'Emittente è responsabile delle informazioni contenute nel presente Memorandum come delle informazioni ivi incorporate mediante riferimento.

L'Emittente non ha autorizzato la diffusione di informazioni relative a sé o alle Notes diverse da quelle contenute nel presente Memorandum o che siano state approvate per tale finalità dall'Emittente. Pertanto, non si deve fare affidamento sulle informazioni che non siano state oggetto di approvazione da parte dell'Emittente.

Il presente Memorandum non è stato e non sarà soggetto all'autorizzazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa ("CONSOB") e può essere utilizzato per l'offerta in Italia delle Notes solamente ai soggetti definiti quali investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, lettera a) del TUF e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti ovvero per le offerte effettuate ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti.

La consegna del presente Memorandum ovvero l'offerta e la vendita delle Notes non implica l'inesistenza di gravi mutamenti o di qualsiasi evento che possa ragionevolmente comportare il verificarsi di gravi mutamenti nella condizione (finanziaria ovvero di altro tipo) o nelle prospettive dell'Emittente o dell'Emittente e delle società dallo stesso controllate (le Controllate ed, insieme con l'Emittente, il "Gruppo") a partire dalla data del presente Memorandum.

L'Emittente, nell'interesse dei sottoscrittori e dei futuri detentori delle Notes richiama la necessità di effettuare tutte le opportune valutazioni prima di procedere all'investimento. Al riguardo, richiede di valutare il merito di credito ed il rischio dell'investimento nelle Notes. L'Emittente richiama altresì la necessità di valutare i rischi e le potenziali conseguenze associate alla sottoscrizione delle Notes, sulla base delle informazioni fornite e richiamate, in particolare relative alla situazione finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. Qualora ritenuto opportuno suggerisce infine di consultare il proprio consulente legale, finanziario e fiscale ai fini di comprendere e valutare i rischi connessi e le conseguenze relative alla sottoscrizione delle Notes.

La consegna del presente Memorandum nonché l'offerta e la vendita delle Notes in talune giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni ai sensi della legge applicabile. I soggetti che entrano in possesso del presente Memorandum devono assumere informazioni e osservare tali restrizioni. Per una descrizione più approfondita di talune restrizioni all'offerta, alla vendita e alla consegna delle Notes nonché sulla distribuzione del presente Memorandum e dell'altro materiale relativo alle Notes, si prega di fare riferimento alla sezione Informazioni Generali del presente Memorandum e all'art. 22 del Regolamento.

In particolare, le Notes non sono e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e non saranno soggette alla legislazione fiscale statunitense. Salvo talune eccezioni, le Notes non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi.

Il presente Memorandum verrà distribuito ai fini dell'offerta in Italia delle Notes nell'ambito di un'offerta effettuata ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti. Ogni investimento, ovvero attività di investimento legata al presente Memorandum è disponibile solamente nel contesto delle offerte effettuate ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti.

INDICE

	PAGINA
DOCUMENTI INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO	5
FATTORI DI RISCHIO.....	6
USO DEI PROVENTI DELL'EMISSIONE.....	11
INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	12
REGIME FISCALE.....	17
INFORMAZIONI GENERALI.....	25

DOCUMENTI INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO

I seguenti documenti si considerano incorporati mediante riferimento nel, e pertanto facenti parte del, presente Memorandum:

- (i) Regolamento delle Notes;
- (ii) il bilancio di esercizio e consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- (iii) il bilancio di esercizio e consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Rischio di non conformità alle norme

Le attività esercitate dal Gruppo sono soggette a specifiche regolamentazioni nazionali e comunitarie relative al settore in cui la Banca opera. In ragione della sua attività, il Gruppo potrebbe incorrere nel rischio di non conformità alle norme.

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di leggi o di regolamenti), ovvero di codici di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) a cui l'Emittente è soggetto.

Rischio di credito

Si definisce rischio di credito, il rischio di perdite finanziarie dovute all'inadempienza di clienti, controparti o emittenti.

Per il Gruppo l'attività esposta a rischio di credito si sostanzia nelle seguenti forme:

- affidamenti di cassa o di firma;
- autorizzazioni allo sconfinamento di conto corrente;
- concessione di disponibilità immediata su assegni;
- concessione di massimali su carte di credito;
- esposizioni presenti nel portafoglio di proprietà.

Non rientrano nell'esposizione creditizia del Gruppo i finanziamenti a medio lungo termine assistiti da ipoteca (cosiddetto credito speciale).

Rischio di controparte

Nell'ambito delle operazioni di tesoreria, il Gruppo risulta altresì esposto al rischio di controparte, cioè al rischio che la controparte di un'operazione finanziaria risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di un'operazione.

Rischio di liquidità

Per un gruppo bancario, il rischio di liquidità si manifesta come inadempimento nei propri impegni di pagamento, causato da incapacità di reperire fondi (*funding liquidity risk*) o da limiti nello smobilizzo delle attività (*market liquidity risk*). Appartiene a questa tipologia di rischio anche il reperimento di mezzi di pagamento a costi non di mercato o lo smobilizzo di attività a prezzi non di mercato, con conseguenti perdite.

Dal momento che il Gruppo è consapevole che nell'esercizio della propria attività può incorrere nel rischio di liquidità, la politica di gestione della liquidità della Banca è volta a conseguire un costante equilibrio finanziario. In particolare, secondo le linee guida per la gestione del rischio di liquidità, le politiche gestionali attuate dalla Tesoreria della Banca devono assicurare il corretto bilanciamento delle fonti e degli impieghi della Banca, sia con riferimento alle scadenze che all'ammontare degli impieghi effettivi e potenziali, evitando *mismatching* che possono derivare sia dall'attività di investimento che da quella creditizia.

Rischio operativo

Per rischi operativi si intendono tutti i rischi di perdite risultanti da inefficienze o inadeguatezze di processo, di persone, sistemi o da eventi esterni, incluso il rischio legale. In particolare, le categorie principali in cui si articolano i rischi operativi sono: frodi interne, frodi esterne, sicurezza sul lavoro, rischi derivanti dall'attività su clienti e prodotti, danni materiali, avarie ai sistemi, rischi derivanti dall'esecuzione di processi.

Il Gruppo è consapevole che nella gestione dei diversi aspetti del business può incorrere in alcune fattispecie di rischi operativi ed ha deciso di presidiarli attraverso un processo dettagliato di ricognizione, monitoraggio, valutazione e mitigazione.

Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale si riferisce alle conseguenze di un potenziale danno lesivo dell'immagine del Gruppo. Come tale si sostanzia in un effetto di amplificazione delle conseguenze economiche di errori operativi, strategici, di comunicazione o problemi di *compliance* normativa, o di comportamenti scorretti di dipendenti e collaboratori. Le conseguenze nocive di tali atti, producono effetti proporzionati all'importanza, all'affidabilità e alla reputazione che il Gruppo Bancario riveste in uno specifico business.

La perdita della reputazione comporta conseguenze indirette sotto forma di perdita di utili e di opportunità di sviluppo (legate a clienti, controparti, azionisti). A ciò occorre aggiungere gli investimenti necessari per cancellare la percezione negativa generatasi e per ricostituire un'immagine aderente al profilo ideale atteso.

Il Gruppo è consapevole dell'importanza dei rischi reputazionali cui è soggetto ed intende presidiarli attraverso talune procedure quali, *inter alia*, la definizione di un'attenta politica di comunicazione e l'adozione di un codice etico che detta i principi alla base della condotta degli affari.

Rischio connesso ai potenziali conflitti di interesse

Nell'ambito dell'Emissione la Banca ricopre non solo il ruolo di Emittente, ma anche quello di unico collocatore delle Obbligazioni. In tale prospettiva, pertanto, la Banca ha un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Fatta salva l'informativa resa in questa sede, la Banca, per mezzo delle strutture interne a ciò deputate, gestisce – anche adottando idonee misure organizzative – detti conflitti, assicurando che essi non impediscano alla Banca di agire in modo equo, onesto, professionale e indipendente, per servire al meglio gli interessi dei clienti.

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL MERCATO IN CUI OPERA L'EMITTENTE

Rischio di mercato

Nel contesto in cui opera il Gruppo, i rischi di mercato, cioè i rischi connessi a posizione, regolamento e concentrazione, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, possono essere logicamente suddivisi in:

- rischi derivanti dalla gestione del portafoglio di proprietà;
- rischi derivanti dalla negoziazione per conto della clientela.

Il rischio di posizione comprende due distinti elementi:

- a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;
- b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Rischio di tassi di interesse

Il concetto di rischio di tasso si riferisce al portafoglio bancario escluso il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. E' quindi riferibile ai disallineamenti fra la struttura temporale delle poste attive e passive nella gestione della liquidità e dalle conseguenze che un movimento della curva dei tassi potrebbe generare in virtù di tali disallineamenti.

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni

Rischio di credito dell'Emittente

L'investitore, acquistando le Obbligazioni, diventa un finanziatore dell'Emittente e si assume il rischio che l'Emittente non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in relazione al pagamento di quanto dovuto in virtù delle Obbligazioni (per capitale e interessi).

Le Obbligazioni sono soggette, in generale, al rischio che, in caso di liquidazione, l'Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

Rischio connesso all'assenza di garanzie specifiche di pagamento

Le Obbligazioni dell'Emittente non sono garantite.

L'Emittente non ha previsto garanzie né il rimborso del capitale né il pagamento degli interessi previsti.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo potrebbe essere influenzato da diversi elementi, tra i quali:

- assenza di un mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (si veda il "Rischio di liquidità delle Obbligazioni");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente;
- eventi economici, finanziari, normativi, politici, militari, terroristici o di altra natura che esercitino un'influenza sui mercati dei capitali.

Tali elementi potrebbero determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale. Ne deriva che, nel caso in cui

L'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, lo stesso potrebbe subire una perdita in conto capitale. Inoltre, i suddetti fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente

Rischi generali connessi al mercato e rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni espone l'investitore al rischio di variazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari derivante dalla non prevedibilità dei flussi cedolari.

Con riferimento alle Obbligazioni, le variazioni del merito creditizio dell'Emittente si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, il prezzo di mercato potrebbe risultare anche inferiore al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni

Inoltre, gli aspetti relativi al rischio di liquidità (cfr. successivo paragrafo "Rischio di liquidità delle Obbligazioni") possono generare ulteriori variazioni del prezzo delle Obbligazioni.

Rischio di liquidità delle Obbligazioni

Tale rischio si definisce come l'impossibilità o la difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale o come il rischio di ottenere, prima della scadenza naturale dell'investimento, un valore inferiore rispetto a quello originariamente investito.

Pertanto, qualora l'investitore desiderasse procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta a comperare e, conseguentemente, potrebbe ottenere un prezzo inferiore al valore reale del titolo e al prezzo di sottoscrizione.

Tale rischio è accentuato dall'assenza tanto di quotazione delle Obbligazioni su un mercato regolamentato, quanto di un impegno da parte della Banca a riacquistare le Obbligazioni sul mercato secondario.

Fermo restando l'assenza di un impegno da parte della Banca all'acquisto delle Obbligazioni dai portatori che ne facessero richiesta, ove il Collocatore riacquistasse le Obbligazioni da uno o più investitori sul mercato secondario nello svolgimento della normale attività di *trading*, non sorgerà una legittima aspettativa nei detentori delle Obbligazioni né al riacquisto da parte del Collocatore delle Obbligazioni da essi detenute né, tantomeno, al rispetto delle medesime condizioni in sede di riacquisto.

Rischio correlato all'assenza di rating dell'Emittente e delle Obbligazioni

L'Emittente non è dotato di *rating* e non è prevista la richiesta di *rating* nemmeno per le Obbligazioni. In assenza dell'assegnazione di un *rating* all'Emittente e alle Obbligazioni, non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità delle Obbligazioni.

Peraltro, l'assenza di un giudizio di *rating* non costituisce, di per sé, un'indicazione negativa circa la solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni medesime.

Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

L'investitore è soggetto al rischio di mutamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni.

I valori lordi e netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono contenuti nel presente Memorandum e sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di diffusione del presente Memorandum.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale vigente alla data di diffusione del presente Memorandum potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, qualora in seguito a modifiche del regime fiscale si rendano applicabili ritenute o deduzioni in relazione a tasse e/o imposte in misura differente dall'imposizione correntemente applicata, gli investitori potrebbero ricevere un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni se la citata modifica non fosse intervenuta. L'Emittente non è in grado di prevedere se potranno intervenire modifiche normative entro la Data di Scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali sarebbero gli importi che potrebbero essere assoggettati a ritenuta o deduzione come sopra indicato, e con quale aliquota.

L'Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun importo aggiuntivo ai Sottoscrittori delle Obbligazioni in relazione alle summenzionate imposte e tasse.

USO DEI PROVENTI DELL'EMISSIONE

I ricavi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per finalità legate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

BANCA ESPERIA S.P.A.

Banca Esperia S.p.A. (di seguito “**Banca Esperia**” o la “**Banca**” ovvero la “**Società**”) capogruppo del gruppo bancario Banca Esperia S.p.A. (il “**Gruppo**” o “**Gruppo Banca Esperia**”) è una banca di credito ordinario partecipata per il 50% ciascuno da Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e da Mediolanum S.p.A. .

La Banca è stata costituita in data 25 luglio 2000 e ha durata fino al 31 dicembre 2050. Tale data potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci con delibera. La Banca ha sede in Milano, via dei Filodrammatici, n. 5 (numero di telefono 02.882191 e numero di fax 02.88219300) ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 13196030152.

La Banca è capogruppo di un gruppo bancario, iscritto al n. 5484 dell'albo di cui all'art. 64 del TUB.

La Banca è nata dalla *joint venture* tra Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Mediolanum S.p.A nel settore del *private banking*.

La Banca è autorizzata alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito nonché alla prestazione dei servizi di investimento e di ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Banca opera principalmente nel settore del *private banking* in conformità alle disposizioni vigenti in Italia.

Storia

Banca Esperia, nata nel 2001 da una joint venture tra Mediobanca e Mediolanum, è una Boutique di Private Banking la cui missione è diventare il partner consulenziale di riferimento per le famiglie High Net Worth e Ultra High Net Worth nell'identificazione delle soluzioni ottimali per la gestione del loro patrimonio globale. Si propone ai Clienti per l'implementazione delle strategie più funzionali ai loro obiettivi in termini di conservazione, organizzazione e protezione del patrimonio e al passaggio generazionale.

Oltre ai principali servizi bancari, Banca Esperia offre soluzioni consulenziali di **Wealth Planning**, per l'ottimizzazione dell'organizzazione e della protezione del patrimonio, **investimenti in asset Corporate e Real Estate**, per offrire opportunità di investimento innovative, e **investimenti finanziari**, allo scopo di ottenere la migliore diversificazione a livello globale.

Banca Esperia è presente in Italia con dodici filiali, nelle città di Bergamo, Bologna, Brescia, Cesena, Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Roma, Torino, Treviso, che permettono di essere vicini ai Clienti e partecipi alle diverse realtà geografiche, culturali ed economiche.


Fanno capo a Banca Esperia anche cinque società: Duemme SGR, Duemme International Luxembourg, Esperia Servizi Fiduciari ed Esperia Trust Company, che permettono di completare e arricchire i servizi per la clientela.

Il modello di business che consente di offrire soluzioni innovative, l'approccio globale che integra la gestione patrimoniale con attività di consulenza, finanziamento e servizio, le competenze specifiche e la forza degli azionisti sono le caratteristiche distintive del Gruppo Banca Esperia.

Struttura organizzativa

Il seguente organigramma illustra la struttura del Gruppo ad oggi:

Le Società operative del Gruppo



Principali attività

Il Gruppo opera principalmente nel settore del private banking. In particolare, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La società nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario ai sensi dell'art. 61, comma 4, del TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

La struttura della Banca svolge soprattutto le attività commerciali e di relazione con la clientela privata ed istituzionale tramite i propri private bankers, in forza di contratti di collocamento dei prodotti delle società controllate. La Banca svolge altresì l'attività di ricerca, di risk management, di IT, l'attività di amministrazione, legale e di controllo interno nonché di compliance, di antiriciclaggio e di marketing per tutte le società del Gruppo.

Le società controllate dalla Banca sono le seguenti:

Duemme SGR S.p.A., autorizzata all'attività di gestione individuale e collettiva del risparmio, svolge servizi di gestione patrimoniale individuale per clientela privata ed istituzionale, gestisce fondi immobiliari e fondi speculativi.

Duemme International Luxembourg S.A., società di diritto lussemburghese conforme alla direttiva UCITS IV e autorizzata alla gestione collettiva e individuale del risparmio, gestisce SICAV lussemburghesi e portafogli individuali.

Esperia Servizi Fiduciari S.p.A., società fiduciaria autorizzata all'amministrazione dei beni in conformità alla Legge n. 1966 del 23 novembre 1939, svolge servizi fiduciari, di account aggregation e di wealth protection.

Esperia Trust Company S.r.l., società autorizzata ad operare come Trustee, svolge attività di Trustee e di Protector.

Principali Azionisti

Il capitale sociale della Banca è di Euro 62.999.999,92 (sessantaduemilioninovecentonovantanove/92) diviso in n. 121.153.846 di azioni ordinarie da nominali euro 0,52 l'una.

La Banca nasce da una joint venture tra Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Mediolanum S.p.A. che ne detengono il 50% ciascuna.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la Banca è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori anche non soci compreso tra cinque e quindici.

Il consiglio di amministrazione della Banca, attualmente in carica, è stato nominato dall'assemblea dei soci del 18 aprile 2012 e rimarrà in carica sino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2014.

Il consiglio di amministrazione è attualmente composto dai seguenti membri:

Ing. Edoardo LOMBARDI(Presidente)

Dr. Andrea CINGOLI (Amministratore Delegato)

Dr. Maurizio CARFAGNA(Consigliere)

Dr. Massimo DORIS (Consigliere)

Dr. Salvatore MESSINA(Consigliere)

Dr. Alberto ROSATI (Consigliere)

Dr. Francesco Saverio VINCI (Consigliere)

Dr. Carlo CLAVARINO (Consigliere)

Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Banca.

Il consiglio di amministrazione ha costituito, al suo interno, i seguenti comitati: il Comitato Crediti, il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione.

Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplementi. Il collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea dei soci del 18 aprile 2012 e rimarrà in carica sino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

Dr. Giovanni CROSTAROSA GUICCIARDI (Presidente)

Dr. Pierluigi DAVIDE (Sindaco effettivo)

Dr. Marco GIULIANI (Sindaco effettivo)

Dr. Mario RAGUSA (Sindaco supplente)

Dr. Adriano ANGELI (Sindaco supplente)

Il collegio sindacale è domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

Dipendenti

Al 31 gennaio 2013 il Gruppo aveva 258 dipendenti.

Società di Revisione

La società di revisione del Gruppo è Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, ,via Po n. 32, iscritta al n.2 dell'Albo Consob

REGIME FISCALE

La presente sezione descrive il regime fiscale applicabile secondo la legge italiana relativamente all'acquisto, alla detenzione ed alla cessione delle Obbligazioni e vigente alla data del presente Memorandum.

La descrizione di seguito fornita ha carattere generale e, conseguentemente, può non trovare applicazione con riguardo a determinate categorie di investitori e non rappresenta una descrizione completa di tutti gli aspetti fiscali rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, detenere o cedere le Obbligazioni.

La medesima descrizione non analizza, inoltre, ogni aspetto della tassazione italiana che può assumere rilievo con riferimento ad un investitore, che si trovi in particolari circostanze o sia soggetto ad un regime speciale ai sensi della legge ad esso applicabile.

La presente sezione è altresì fondata sull'assunto che l'Emittente sia residente a fini fiscali in Italia, sia costituito e svolga la propria attività come illustrato nel presente Memorandum. Eventuali modificazioni intervenute nella residenza dell'Emittente a fini fiscali, nella struttura organizzativa dello stesso ovvero nelle modalità in cui esso opera possono invalidare la descrizione contenuta nella presente sezione. La presente sezione assume altresì che tutte le operazioni relative alle Obbligazioni avvengano a valori di mercato.

La presente sezione si fonda sulle leggi tributarie in vigore in Italia alla data del presente Memorandum, le quali potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Le considerazioni svolte nel presente Memorandum in relazione agli aspetti fiscali di diritto italiano sono volte a supportare la promozione degli strumenti finanziari descritti nel medesimo Memorandum. Tali considerazioni non sono state svolte per essere utilizzate, né possono essere utilizzate, da qualsivoglia persona o ente al fine di evitare qualsiasi sanzione che possa essere imposta sullo stesso. Gli investitori debbono consultare i propri consulenti in relazione alle conseguenze fiscali in capo ad essi dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

1. Interessi

Il Decreto 239/96 disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri frutti (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, gli “**Interessi**”) derivanti da obbligazioni e titoli simili emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati comunitari e Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella white list.

Ai sensi dell'Articolo 44, comma 2, lett. c), n. 2) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (“**TUIR**”), si considerano simili alle obbligazioni i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

1.1. *Investitori residenti in Italia*

Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa a cui le Obbligazioni siano connesse (salvo che non abbia optato per il Regime del Risparmio Gestito, descritto infra, al paragrafo “Plusvalenze”), (ii) una società di persone di cui all'articolo 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale; (iii) un ente non commerciale pubblico o privato; o (v) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle società (“**IRES**”), gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 20%⁽¹⁾. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa dello stesso e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dalla complessiva imposta sul reddito da esso dovuta.

Ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. 239/1996, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio, e da altri soggetti (gli "**Intermediari Autorizzati**") espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni

Se in un'operazione intervengono più Intermediari Autorizzati, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è applicata dall'Intermediario Autorizzato presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale la medesima operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione delle Obbligazioni. Se le Obbligazioni non sono depositate presso un Intermediario Autorizzato, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dall'Intermediario Autorizzato che eroghi gli Interessi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comportino il mutamento della titolarità giuridica delle stesse.

La suddetta imposta sostitutiva non trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che le Obbligazioni siano depositate presso un Intermediario Autorizzato:

- (a) società o enti commerciali (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti cui le Obbligazioni siano connesse): gli Interessi concorrono a formare il reddito complessivo dei menzionati soggetti ai fini dell'IRES, la quale trova applicazione ad aliquota ordinaria del 27,5% e, in taluni casi, in relazione alla natura dell'investitore, sono soggetti anche all'imposta regionale sulle attività produttive (“**IRAP**”) con aliquota, in linea di principio, pari al 3,9%. L'aliquota IRAP può essere incrementata da ciascuna Regione, fino ad un massimo dello 1,07%;
- (b) fondi d'investimento, aperti o chiusi, ovvero SICAV (i “**Fondi**”

¹ L' aliquota del 20% non trova applicazione per i proventi riferiti a Titoli pubblici italiani ed equiparati, Titoli obbligazionari emessi da Stati white listed, Titoli di risparmio per l'economia meridionale e Piani di risparmio a lungo termine cui si applica l'aliquota del 12.50%

d'Investimento”): agli OICR non si applica l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui al D. Lgs. 239/1996 a prescindere dalla scadenza del titolo.

- (c) **fondi pensione** (soggetti al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i “**Fondi Pensione**”), gli Interessi maturati durante il periodo di possesso sono inclusi nel risultato di gestione del Fondo Pensione, maturato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%;
- (d) **fondi di investimento immobiliare**: gli Interessi percepiti in relazione alle Obbligazioni da parte dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero dell'Articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 (i “**Fondi Immobiliari**”) non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte.

1.2

Investitori non residenti in Italia

In presenza di talune condizioni, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta sostitutiva in relazione agli Interessi sulle Obbligazioni, ove i beneficiari effettivi degli stessi siano soggetti non residenti in Italia, che non abbiano ivi una stabile organizzazione cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse. In particolare, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 239/1996, l'esenzione di cui sopra si applica ai soggetti percipienti interessi relativi a Obbligazioni che siano: (i) residenti ai fini fiscali in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (come attualmente elencati dal Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, e che saranno inclusi in una nuova lista che sarà introdotta con decreto ministeriale, emanato ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – un “**Paese White List**”), o (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) una Banca centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali dello Stato, o (iv) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, che sia costituito in un Paese White List (ciascuno, un “**Portatore del Titolo Qualificato**”).

La procedura per l'applicazione della sopramenzionata esenzione agli investitori, che non siano residenti in Italia e risiedano in un Paese White List, identifica due categorie di intermediari:

- (i) una banca o istituto finanziario italiano o estero (non vi è alcun obbligo per l'istituto bancario o finanziario di essere residente nell'UE) (la “**Banca di Primo Livello**”), che agisce come intermediario nel deposito delle Obbligazioni detenute, direttamente o indirettamente, da un investitore presso una Banca di Secondo Livello (come definita di seguito); e
- (ii) una banca o una SIM residente in Italia, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di SIM non residenti, depositarie o sub-depositarie dei titoli di cui precedente punto *sub* (i), che intrattengano rapporti diretti in via telematica - secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1, del Decreto Ministeriale 4 dicembre 1996, n. 632 - con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva (la “**Banca di Secondo Livello**”). Sono inoltre da considerare Banche di Secondo Livello gli enti internazionali *Euroclear* e

Clearstream, i quali nominano, quale rappresentante ai fini della procedura di cui al Decreto 239/1996, una banca o una SIM, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di SIM non residenti, affinché provvedano agli adempimenti previsti dal Decreto 239/1996.

Nel caso in cui un investitore non residente depositi le Obbligazioni direttamente presso una Banca di Secondo Livello, quest'ultima deve essere trattata sia come una Banca di Primo Livello che come Banca di Secondo Livello.

L'applicazione dell'esenzione dall'imposta sostitutiva per gli investitori non residenti in Italia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) le Obbligazioni vengano depositate, direttamente o indirettamente, presso un istituto finanziario che si qualifichi come Banca di Secondo Livello, e
- (ii) la presentazione alla Banca di Primo Livello o alla Banca di Secondo Livello di una dichiarazione (autocertificazione), che deve essere fornita una sola volta, in cui l'effettivo beneficiario degli Interessi dichiarati di possedere i requisiti richiesti dal Decreto 239/1996 per beneficiare dell'esenzione da imposta sostitutiva. Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito dal Decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità. La dichiarazione di cui sopra non è richiesta per gli investitori non residenti in Italia che siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia o da Banche centrali estere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

2. Plusvalenze

2.1 Investitori residenti in Italia

Ai sensi dell'Articolo 67 del TUIR e dell'Articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio arti e professioni ovvero di attività di impresa commerciale, realizzate dal 1° gennaio 2012, da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva, in misura pari al 20%, a prescindere dal fatto che le Obbligazioni siano detenute o meno in Italia.

Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni, debbono essere scomputati gli Interessi maturati, ma non riscossi.

In relazione alle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra, oltre al regime ordinario consistente nell'indicazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi, sono previsti due regimi alternativi, che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente (il c.d. Regime del Risparmio Amministrato ed il c.d. Regime del Risparmio Gestito):

- (i) “**Regime della Dichiarazione**” - Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta e versare l'imposta sostitutiva nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in relazione al medesimo periodo. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, non oltre il quarto. Poiché detto regime costituisce il regime ordinario, esso trova applicazione qualora il contribuente non opti per uno degli altri regimi di seguito indicati;
- (ii) “**Regime del Risparmio Amministrato**” - L'imposta sostitutiva trova applicazione su ciascuna plusvalenza realizzata in relazione alla cessione ovvero al rimborso delle Obbligazioni. Detta imposizione separata delle plusvalenze trova applicazione a condizione che: (i) le Obbligazioni possedute siano affidate in custodia o in amministrazione presso banche, SIM ed altri intermediari abilitati (di seguito, gli “**Intermediari**”); e (ii) il contribuente eserciti un'espressa opzione scritta per il Regime del Risparmio Amministrato. L'opzione ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. L'Intermediario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della cessione ovvero del rimborso delle Obbligazioni. L'Intermediario è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la stessa sia stata applicata, trattenendone l'importo dagli ammontari da corrispondersi all'investitore. Qualora dalla cessione delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei successivi, non oltre il quarto. L'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi; e
- (iii) “**Regime del Risparmio Gestito**” - Il risultato della gestione individuale del portafoglio conferito maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta (alla cui determinazione concorrono le plusvalenze sulle Obbligazioni), è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%, la quale trova applicazione, per conto del contribuente, da parte del soggetto gestore abilitato. Il risultato negativo della gestione eventualmente conseguito in un anno è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. L'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate dai soggetti di seguito indicati sono assoggettate ai regimi *ad hoc* descritti *infra*:

- (i) Società - Le plusvalenze realizzate da società residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti cui le Obbligazioni siano connesse) concorrono in linea di principio alla formazione del reddito complessivo delle medesime ai fini dell'IRES (a) per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate, ovvero (b) se le Obbligazioni sono state iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli

ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. In taluni casi, le summenzionate plusvalenze possono altresì essere soggette all'IRAP.

- (ii) Fondi d'Investimento, Fondi Pensione e Fondi Immobiliari - Si vedano le considerazioni di cui al precedente paragrafo [1.1] (*Interessi*) del presente Memorandum.

2.2 *Investitori non residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia (che non abbiano una stabile organizzazione in Italia cui le Obbligazioni siano connesse) in relazione alle Obbligazioni non sono ivi soggette ad imposizione, indipendentemente dal fatto che le Obbligazioni stesse siano o meno detenute in Italia, a condizione che le Obbligazioni medesime siano quotate in un mercato regolamentato.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate in un mercato regolamentato, come sopra indicato, le suddette plusvalenze sarebbero assoggettate ad imposta in Italia, ove le Obbligazioni ivi detenute. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è previsto, tuttavia, che tali plusvalenze non siano assoggettate ad imposizione in Italia ove le Obbligazioni siano detenute da un Portatore del Titolo Qualificato.

In ogni caso, ove gli investitori non residenti in Italia (che non abbiano una stabile organizzazione in Italia cui le Obbligazioni siano connesse) possano beneficiare di un trattato contro le doppie imposizioni stipulato dall'Italia che preveda che le plusvalenze realizzate su Obbligazioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza fiscale del beneficiario degli interessi, le plusvalenze realizzate sulla cessione o trasferimento delle Obbligazioni non saranno soggette ad imposizione in Italia.

3. **Tassa sui contratti di borsa**

A decorrere dal 31 dicembre 2007, l'art. 37 del Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto l'abolizione della tassa sui contratti di borsa, che trovava precedentemente applicazione in relazione alla cessione di Obbligazioni.

4. **Imposta di successione e donazione**

L'articolo 2, commi 47 e ss, del Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'art. 1, commi 77 e ss. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o per donazione.

Segnatamente, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, nonché le donazioni sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) ove il beneficiario sia il coniuge o i parenti in linea retta: 4% (che trova applicazione, con riferimento a ciascuno beneficiario, sul valore complessivo netto eccedente un milione di euro);

- (ii) ove il beneficiario sia un fratello o una sorella: 6% (che trova applicazione, con riferimento a ciascuno beneficiario, sul valore complessivo netto eccedente 100.000 euro);
- (iii) ove il beneficiario sia un altro parente fino al quarto grado o un affine in linea retta, nonché affine in linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
- (iv) ove il beneficiario sia un altro soggetto diverso dai precedenti: 8%.

Nel caso in cui il beneficiario dei suddetti trasferimenti sia una persona fisica portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista in ogni caso una franchigia di un milione e mezzo di euro.

5. Monitoraggio fiscale

Ai sensi del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, così modificato dalla legge 6 agosto 2013, n.97, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti ad essi equiparati, residenti in Italia che, , detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono, a certe condizioni, indicare in dichiarazione dei redditi la consistenza di tali attività nel periodo d'imposta di riferimento, senza limite di importo

Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sul monitoraggio le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, coloro che, seppur non titolari delle attività detenute all'estero, ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

I soggetti su indicati sono tenuti agli obblighi dichiarativi non soltanto nel caso di possesso diretto, ma anche nel caso in cui tali attività siano possedute per il tramite di interposta persona.

6. Direttiva per l'imposizione dei redditi da risparmio

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003). Detta direttiva prevede che, a partire dal 1 luglio 2005, gli Stati membri forniscano alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura simile) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni ad investitori che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo e dell'Austria, i quali, per un periodo transitorio, potranno prelevare una ritenuta d'imposta su tali interessi, ad un aliquota destinata ad incrementarsi nel tempo, sino al 35%. Tale periodo transitorio avrà termine alla fine del primo esercizio successivo all'entrata in vigore dell'ultimo degli accordi da concludersi fra l'Unione Europea e taluni paesi non membri dell'Unione Europea in relazione allo scambio di informazioni sui summenzionati pagamenti di interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il Belgio, il quale aveva anch'esso titolo ad applicare la predetta ritenuta, ha optato per il regime di scambio di informazioni sopra descritto.

La summenzionata direttiva è stata attuata in Italia dal Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Ai sensi di detto decreto determinati soggetti (i.e., le banche, le SIM, le Poste italiane S.p.A., le SGR, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello

Stato, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi) debbono comunicare all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive. L'Agenzia delle Entrate comunica - in via automatica - gli elementi informativi acquisiti all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi.

INFORMAZIONI GENERALI

1. L'emissione delle Obbligazioni è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Banca con delibera del 29 gennaio 2014.
2. Ad eccezione di quanto descritto nel presente Memorandum, non ci sono procedimenti di carattere governativo, legale ovvero arbitrale (ivi inclusi i procedimenti in corso di cui l'Emittente sia a conoscenza), che possano avere o abbiano avuto, nei 12 mesi precedenti alla data del presente Memorandum un effetto significativo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo.
3. Durante tutto il periodo in cui le Obbligazioni saranno in circolazione, copia dei documenti incorporati mediante riferimento nel presente Memorandum, copia dell'ultimo bilancio annuale nonché il presente Memorandum possono essere ottenuti, gratuitamente, dai detentori delle Obbligazioni presso la sede legale dell'Emittente durante gli orari d'ufficio.
4. Le Obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. Il loro Codice ISIN è : **IT0004998024**
5. Le Obbligazioni non sono e non saranno offerte né direttamente né indirettamente in Giappone, Canada o Australia o in qualsiasi altra giurisdizione nella quale sarebbe richiesta un'autorizzazione.
6. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato e non potranno essere offerte nel territorio degli Stati Uniti d'America o a soggetti residenti nel territorio degli Stati Uniti salvo che tale offerta sia effettuata ai sensi di un'eccezione ovvero nell'ambito di un'operazione non soggetta a obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act del 1933.
7. L'offerta delle Obbligazioni in Italia non è stata autorizzata ai sensi della normativa italiana sull'offerta al pubblico e, di conseguenza, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute, trasferite o consegnate e ogni materiale promozionale (ivi incluse le copie del presente Memorandum) relativo alle Obbligazioni non potrà essere distribuito ovvero essere messo a disposizione in Italia, ad eccezione:
 - i. degli investitori qualificati, come definiti ai sensi degli art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti;
 - ii. negli altri casi in cui si applichi un'esenzione dalla disciplina dell'offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti.

EMITTENTE

Banca Esperia S.p.A.
Via dei Filodrammatici, 5
20121 Milano

COLLOCATORE

Banca Esperia S.p.A.
Via dei Filodrammatici, 5
20121 Milano

SOCIETA' DI REVISIONE DELL'EMITTENTE

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Via della Chiusa, 2
20100 Milano